

Ir

#ptrÈsp§

Associazione Nazionale S. Paolo Italia

Associazione Oratorio/Circolo LA FAMIGLIA ANSPI

Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno 2020 il giorno 7 del mese di agosto, alle ore 19.00 presso la sede sociale sita in Via... (FI) Loc. ... 71, giusta convocazione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, si è tenuta la seconda convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci della Associazione CIRCOLO ANSPI LA FAMIGLIA. Per ordine dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie e conseguente adozione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato in conformità alla nuova disciplina delle associazioni di promozione sociale (APS) dopo la riforma del Terzo settore ad opera del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore);

2. Viene ed eventuale.

Sono presenti:

Mellini Massimo, Venturi Luigi, Cheser Roberta, Pagnoni Maria, Gangeri Sebastiana, Lombusi Bubu, Bartini Simone, Cini Francesca, Pozzi Ilaria, Cantalio Sinid, Benini Patrizio, Protti Riccardo, Pagnoni Beatrice, Barini Tetsa, Venui Alessia, Venui Maurizio, Mellini Giulia, Mellini Mara, Cheser Jeopo.

Per un totale di 11 soci su 12.

Il presente indice quale Presidente dell'Assemblea il Sig. Mellini Massimo e come segretario la sign. Pagnoni Maria.

Il Presidente, convalida la regolare costituzione dell'Assemblea specificando che la prima convocazione dell'Assemblea dei soci per il rinnovo dello Statuto sociale fissata per il giorno 04/08/2020 non si è potuta tenere a causa dell'emergenza COVID che ha causato la cessazione forzata di tutte le attività del Circolo. Quindi, il giorno 07/08/2020, all'ordine del giorno, il Presidente ha motivato i motivi per i quali è necessario adottare, in sostituzione del vigente statuto, un nuovo statuto sociale adeguato al nuovo settore di attività delle associazioni di promozione sociale. Si prelude quindi alla lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto, e la lettura dei principali elementi di novità rispetto a quello vigente. Al termine, dopo un'ampia discussione, viene approvato il nuovo statuto in sostituzione di quello attuale. Il Presidente, per alzata di mano.

L'assemblea dà mandato al segretario e al tesoriere di provvedere alla successiva registrazione, presso l'Ufficio competente, del nuovo statuto che si allega al presente verbale, richiedendo i bolli fiscali di cui all'art. 82 comma 3 e 5, d.lgs. 117/2017, nonché, eventualmente, applicabili alle APS iscritte nei registri in forza di quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Al riguardo, infatti, ai fini della registrazione dello statuto, l'articolo 82, comma 1, del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) dispone: "Le modifiche statutarie poste in essere dagli enti del Terzo settore sono soggette alla registrazione se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative".

N
S

Pertanto, alla luce delle citate norme del Codice del terzo settore, la seguente delibera assembleare e le conseguenti modifiche statutarie contenute nello statuto allegato alla presente sono esenti da imposta di registro e da imposta di bollo (cfr. anche *Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate* n. 158/E del 21/12/2017 e *La tassazione degli atti degli enti del terzo settore* (ATTS); le imposte indirette-Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 72-2018/T del 15/6/2018).

L'Assemblea, quindi, delega il Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione ad apportare al presente verbale con allegato statuto tutte quelle modifiche, pressoché ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 20,00, dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

Handwritten signature: *Handwritten signature*

tr[*st-



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO RES. PAROIL. 10 AGO. 2020
AL N. 7968 SERIE 3
ESATTI EURO esente
IL DIRETTORE

STATUTO ANSPI APS ORATORIO E CIRCOLO LA FAMIGLIA

Art. 1 - DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1-1 L'Associazione è costituita l'Associazione denominata "Oratorio e Circolo LA FAMIGLIA ANSPI APS ERS" (di seguito, in questo statuto, più brevemente indicata come "Associazione") con sede legale in VIA DELLA CHIESA, 71 - VAGLIA FRAZ. (VGLIA NOIFI). Non costituisce in alcun caso il trasferimento dell'attività dell'Associazione nel territorio del Comune.

1-2 Gli acronimi "APS" ed "ETS" integrano la denominazione sociale e potranno essere utilizzati dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) oppure in un limitato riguardo all'acronimo "APS", subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nei registri di settore attualmente esistenti, equiparati al RUNTS ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

1-3 L'Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione all'Associazione Nazionale di San Paolo Italia ANSPI APS (di seguito, nel presente statuto, indicata anche come "ANSPI Nazionale") ove ammessa l'Associazione potrà utilizzare il termine "ANSPI" nella propria denominazione e dovrà aggiungere il logo dell'ANSPI nella corrispondenza, nella modulistica, nelle insegne ed in tutti i documenti e le manifestazioni.

1-4 Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'ANSPI, mantenendo tuttavia l'Associazione la propria autonomia giuridica, organizzativa, contabile e patrimoniale rispetto all'ANSPI Nazionale, che pertanto non assume alcuna responsabilità, né diretta né indiretta, nei confronti delle obbligazioni e delle responsabilità assunte dall'Associazione affiliata.

1-5 Gli atti e i provvedimenti del presente statuto diventano efficaci a partire dal momento di operatività della registrazione.

Art. 2 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1 L'Associazione è apolitica e si ispira ai valori cristiani, non ha scopo di lucro, neanche indiretto e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi. In particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nella apposita sezione del RUNTS e come ente non commerciale del Terzo settore. L'Associazione delega sin d'ora l'ANSPI Nazionale a curare presso il RUNTS, già dalla fase di iscrizione.

2-2 Ai fini di cui al comma precedente, l'Associazione può svolgere di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzata per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione anche indiretta ai sensi della normativa sul Terzo settore vigente in materia, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 L'Associazione Oratorio e Circolo LA FAMIGLIA ANSPI è una libera associazione che si propone di promuovere, integrando una visione cristiana della vita, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività di interesse generale, culturale, sportiva, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extrascolastica della persona e di catechesi, che il loro ruolo alla costruzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi e verso le quali devono essere orientate.

2-4 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva e quanto meno, di attività di interesse generale di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore. Segnalamente essa:

- a) si impegna nella formazione ed educazione umana e cristiana dei ragazzi, giovani e adulti mediante l'attuazione di piani formativi in sintonia con la Parrocchia, la Diocesi e l'ANSPI, collaborando e sostenendo gli enti impegnati in progetti educativi e formativi che abbiano in comune gli stessi valori di fondo, in particolare con gli enti di servizio dell'ANSPI;
- b) si propone l'organizzazione del tempo libero, fruendo innanzitutto dei servizi resi dagli enti di servizio dell'ANSPI nonché dagli enti pubblici e privati operanti sul territorio, ed eventualmente intervenendo a sostegno degli enti impegnati in attività di promozione della persona e di maturazione della persona;
- c) promuove in particolare la diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, del linguaggio mass

Il Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte del socio sia all'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4 - SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti, nonché la Carta associativa del VAO dell'ANSPI.

4-4 Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito l'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento la deliberazione è annotata nel libro dei soci ed al socio è rilasciata una tessera di riconoscimento di appartenenza all'ANSPI. Il richiedente deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, disastare, e chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

4-7 I nuovi soci versano la quota associativa annuale all'atto della loro adesione (o versano a termine, o al rilascio della tessera ANSPI) nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

4-8 Tutti i soci hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre ai diritti previsti dallo statuto e dalla normativa vigente, i soci hanno:

- a. il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
- b. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi dell'Associazione;
- c. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
- d. il diritto a poter usufruire dei servizi resi all'Associazione direttamente e indirettamente dall'ANSPI;
- e. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- f. il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo che stabilisce tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente difficoltoso o oneroso per i soci il suo concreto esercizio, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta. Sono in ogni caso a carico dei soci richiedenti eventuali copie e/o estratti dei libri sociali.

4-9 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-7 con riguardo ai nuovi soci, i soci sono obbligati a versare entro il 28 febbraio di ogni anno le quote associative annuali, nonché le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a mero titolo di compensazione delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie di soci, o a fini di ricerca e di studio.

4-10 La quota o contributo associativo è oneroso, non è trasferibile, non è in via di rimborso e non è restituibile.

4-11 I soci, oltre ai doveri previsti dallo statuto e dalla normativa vigente, sono obbligati a:

- a. sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- b. partecipare alle riunioni e alle assemblee;
- c. tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;
- d. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

4.12 I soci minori di età esercitano i propri diritti ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti.

Art. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5-1 Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento rinunciare alla sua qualità di recedervi, con effetto dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5-2 In presenza di gravi violazioni delle regole associative, incluso il mancato pagamento delle quote associative annuali entro il 28 febbraio di ogni anno, e dei principi e valori fondativi dell'ANSPI il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione. L'interessato deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.

5-3 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci e la sua tessera di riconoscimento di appartenenza all'ANSPI diventa inefficace e deve essere immediatamente restituita all'Associazione.

Art. 6 - DIRITTO DI RIVALSA

6-1 L'Associazione ha diritto di azione e rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al suo patrimonio e alla sua reputazione.

Art. 7 - ASSICURAZIONE

7-1 L'Associazione provvederà a dotarsi di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi sulla quale sono inclusi i danni materiali e morali derivanti dalla Presidenza Nazionale dell'ANSPI. Dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci. In entrambi i casi l'Associazione dovrà usufruire delle specifiche convenzioni attivate alla Presidenza Nazionale dell'ANSPI, essendo prerogativa del Consiglio Nazionale scegliere la Compagnia assicuratrice, le garanzie richieste e inasprimenti di coperture.

7-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività volontaria, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8-1 Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. l'Organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Art. 9 - ASSEMBLEA

9-1 L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

9-2 Essa è convocata dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

9-3 L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno venti giorni nel libro dei soci.

9-4 I soci hanno tutti uguali diritti di intervento e di voto, sia che si trovino in sede ordinaria che straordinaria.

9-5 Ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Non sono ammesse deleghe di voto.

9-6 I soci non sono ammessi a partecipare all'Assemblea se non sono in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo. In ogni caso, essi non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

... è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente
... o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente
... o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente
... o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente

... è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.

... spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione
... spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione
... spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione

9-10 L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio
... viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio
... viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio

9-11 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la
... è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la
... è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la

9-12 Le Assemblee sono convocate in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo
... sono convocate in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo
... sono convocate in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo

9-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie e
... è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima
... è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima

9-14 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento
... è necessaria la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei presenti.
... è necessaria la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei presenti.

9-15 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di
... convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della
... convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della

9-16 L'Assemblea ordinaria:

- a. elegge ogni quattro anni il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. approva annualmente il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio di previsione;
- c. determina gli indirizzi secondo i quali dovrà svolgersi l'attività dell'Associazione, e delibera sulle proposte di
adozione e modifica dei regolamenti;
- d. nomina e revoca, quando sia per legge obbligatorio, l'Organo di controllo e il revisore legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;
- f. individua, su proposta del Consiglio Direttivo, le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti
consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9-17 L'Assemblea straordinaria:

- a. elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto, verificatesi prima della fine quadriennale del
mandato, l'intero Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
- b. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, nonché sulla trasformazione, fusione e scissione
dell'Associazione;
- c. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- d. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

9-18 Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto, salva diversa determinazione

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

10-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutte le attività associative.

10-2 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 5 ad un massimo di 21 membri eletti dall'Assemblea ai sensi del regolamento di voto ed una anzianità associativa di almeno sei mesi.

10-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

10-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di: Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, e Delegato alle varie attività, e là dove opportuno, nomina il Direttore-Coordinatore dell'Associazione.

10-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

10-6 L'isolamento del Presidente è confermato dall'Autorità ecclesiale competente, ossia l'Ordinario Diocesano.

10-7 Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10-8 Il Vice Presidente coordina e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

10-9 Il Tesoriere cura la corretta esecuzione e tenuta dei libri e dei registri contabili e custodisce il fondo comune.

10-10 Il Segretario redige i verbali delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione.

10-11 Il Direttore-Coordinatore ed i Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

10-12 I valori di fondo che ispirano l'azione dell'Associazione, la Presidenza e la stessa è attribuita al Rappresentante pro-tempore della locale comunità cristiana, il quale indicherà l'Assistente Spirituale.

10-13 Il Presidente Onorario esercita il suo servizio pastorale nell'Associazione, non ha compiti di gestione partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola.

10-14 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne fanno la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente oppure il subordinato di Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata in via designata dagli intervenuti.

10-15 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10-16 Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

10-17 Il Consiglio Direttivo è competente in particolare:

- la richiesta di affiliazione all'ANSPI, secondo la procedura prevista;
- la redazione annuale e la presentazione in assemblea entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- la presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere il nuovo anno sociale;
- l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea e le eventuali variazioni allo stesso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione delle iniziative istituzionali;
- la fissazione delle quote sociali;
- l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

le di dimissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
• potestà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni;
• potestà di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
• eventuale richiesta di affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate o all'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione intenda affiliarsi;
• la nomina di un delegato in rappresentanza dell'Associazione nelle Assemblee Zonali per il caso in cui il Presidente non possa parteciparvi.

10-18 I componenti del Consiglio Direttivo esercitano la propria carica gratuitamente, non ne consegue pertanto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo medesimo, anche mediante apposito regolamento.

10-19 Il Consiglio Direttivo tiene alla sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 11 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

11-1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

11-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro quindici giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

11-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a. per dimissioni;
- b. per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

11-4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro quindici giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 12 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12-1 L'anno sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea dei soci secondo quanto previsto dallo statuto.

12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate inferiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

12-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

12-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma online, e in proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

12-6 Il bilancio d'esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere comunicati al competente Comitato Zonale ANSPI e depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNIS.

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro da altra persona con i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

13-2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento ai redditi del direttore amministrativo, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13-3 Dove istituito l'organo di controllo tiene, a propria cura un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 14 - SCIOGLIMENTO

14-1 La durata dell'Associazione è illimitata.

14-2 Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

14-3 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNIS competente, ad un'altra associazione del Terzo settore aderente alla rete ANSPI oppure all'ANSPI Zonale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15-1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, essa sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura danto luogo ad arbitrio irrevocabile. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove l'associazione ha la propria sede legale.

Art. 16 - NORME APPLICABILI

16-1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, quelle in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice civile e nelle relative disposizioni di attuazione.

16-2 Il presente statuto sospende in tutto e per tutto gli effetti di ogni altro eventuale precedente testo di statuto dell'Associazione, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che risulti in contrasto con esso.

16-3 Il Presidente è delegato ad apportare al presente statuto eventuali modifiche o integrazioni necessarie al perfezionamento dell'iscrizione nei registri pubblici o al mantenimento delle qualifiche e dei riconoscimenti precedentemente ottenuti, compreso quello necessario per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro delle Associazioni.

L'organo Daa h. ISU...u'11<1' r-20

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario Verbalizzante

[Firma]
Nome e Firma

[Firma]
Nome e Firma